

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI RICERCATORI*

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, le modalità di svolgimento delle relative attività, il regime giuridico ed il trattamento economico.
2. Il reclutamento avviene ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo Università o Ateneo).
3. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, dal Codice Etico dell'Ateneo e dai criteri di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge n. 240/2010.

Art. 2 Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento e le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal contratto e dai regolamenti di Ateneo.
3. L'Università degli Studi "Link Campus University" provvede alla copertura assicurativa prevista dalla legge.

Art. 3 Contratto

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato non dà diritto all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 4 Valutazione per chiamata in ruolo di professore di seconda fascia¹

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato e previa delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento dell'istanza, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di Professore di seconda fascia.
2. La procedura valutativa viene effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, costituita da tre docenti (Professori di prima o seconda fascia, anche fuori ruolo) appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.
5. Non possono far parte delle Commissioni i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi

¹ Articolo abrogato a far data dal 9 aprile 2025, giusta D.R. n. 2075 dell'8 aprile 2025.

dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

6. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.
7. La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione; tali criteri devono essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché degli eventuali altri elementi definiti nella delibera di cui al primo comma del presente articolo.
8. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime una valutazione positiva o negativa circa l'attività svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto.
9. La valutazione si svolge ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della legge n. 240/2010.
10. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
11. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Se alla scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura la Commissione non ha ancora concluso i lavori e provveduto alla consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
12. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
13. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi espressi per ciascun candidato nonché dalla relazione finale.
14. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
15. I verbali delle riunioni ove sono definiti i criteri di valutazione dei candidati e il decreto rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
16. Il decreto di approvazione degli atti e gli atti della Commissione sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.
17. La delibera di chiamata del candidato valutato positivamente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Attivazione della procedura per l'assunzione di ricercatori

1. L'attivazione della procedura per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, effettuata nel rispetto della programmazione di sviluppo dell'Università, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di un consigliere, del Rettore o del Dipartimento.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico parziale o totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta deve contenere:
 - a) la struttura di afferenza e il numero di posti da mettere a bando;
 - b) il/i settore/i concorsuale/i su cui è/sono richiesto/i il/i ricercatore/i a tempo determinato e l'eventuale profilo, da specificare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c) le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste nonché le attività di ricerca richieste anche eventualmente indicando il Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico su cui è/sono richiesto/i il/i ricercatore/i;

Art. 6 Indizione della procedura selettiva

1. La procedura selettiva è indetta con bando emanato con decreto del Rettore il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sui siti web del MUR e dell'Unione Europea.
2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine per la presentazione delle domande; detto termine viene fissato nel bando che indice la selezione e non può essere

inferiore a 15 giorni.

3. Il bando deve riportare:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle domande e dei titoli e delle pubblicazioni, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, i diritti e doveri del ricercatore, la sede prevalente di lavoro, gli elementi indicati dall'art. 5 comma 3 del presente regolamento, nonché:
 - i. i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, di cui al successivo art. 7,
 - ii. la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza,
 - iii. il regime di impegno (tempo pieno o definito),
 - iv. l'eventuale periodo di prova,
 - v. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici,
 - vi. il trattamento economico e previdenziale,
 - vii. l'eventuale indicazione delle competenze scientifico professionali adeguate allo svolgimento di attività di didattica e/o ricerca, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, Legge n. 240/2010 e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento.
- b) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 maggio 2011 n. 243;
- c) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni e alla prova di lingua dei candidati ammessi alla discussione orale ed a seguito della stessa, avendo riguardo:
 - i. delle concrete esigenze di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - ii. dell'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel bando;
 - iii. della pregressa titolarità di insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel medesimo bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere. Ai soli fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, il bando può distinguere tra titolarità di insegnamenti relativi a insegnamenti erogati in modalità frontale rispetto a quelli erogati in modalità telematica e prevedere l'attribuzione di punteggi differenziati agli insegnamenti dell'una o dell'altra categoria.

4. Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, s'intende insegnamento erogato in modalità telematica quello che non prevede alcuna attività didattica presenziale e/o laboratoriale.

Art. 7 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per i contratti di cui al presente regolamento i soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Si considera "titolo equivalente" aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
3. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio,

nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 come modificato dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

5. Sono altresì esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento coloro i quali al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di afferenza, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è costituita da tre membri appartenenti al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando e precisamente:

a) due professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero;
b) un docente (Professore di prima o seconda fascia, Ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché, purché appartenente alla comunità accademica, un Docente ex art. 1, comma 12, legge n. 230/2005 o un docente titolare di contratto di insegnamento ex art. 23 legge n. 240/2010), dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero.

2. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ove compatibili con le attività da svolgere.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.

6. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

7. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da individuarsi tra i docenti dell'Ateneo, o in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera.

9. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:

a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243;

b) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel Bando, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 9 Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 10 Selezione e criteri di valutazione

1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata dalla Commissione sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti

anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243.

2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura definita dal bando e comunque compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e in ogni caso non inferiore a sei, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. I candidati sono convocati per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica tramite email all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicata dai medesimi nella domanda di partecipazione, con almeno 10 giorni di preavviso.
6. Lo svolgimento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera si svolge contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nonché ai risultati del colloquio in lingua straniera.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici espressi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, sul colloquio orale, sulla prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. I verbali delle riunioni ove sono definiti i criteri di valutazione dei candidati e il decreto rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 11 Graduatoria di merito

1. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione redige all'unanimità, o con deliberazione assunta a maggioranza, la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.

Art. 12 Approvazione degli atti

1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.
2. Il decreto di approvazione degli atti e gli atti della Commissione sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.
3. La delibera di chiamata del/i candidato/i selezionato/i è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che determina altresì la data della presa di servizio.

Art. 13 Compiti del ricercatore a tempo determinato, periodo di prova e risoluzione anticipata del contratto

1. Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del macrosettore relativo al settore concorsuale oggetto della procedura e nel rispetto dei regolamenti.
2. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso motivato di una delle due parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
3. Durante i primi tre mesi successivi alla stipula del contratto di lavoro ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
4. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 90 giorni.
5. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all'interessato un importo

corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 14 Incompatibilità

1. Il conferimento del contratto di cui al presente regolamento è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca

Art. 15 Trattamento giuridico

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze didattiche dell'Ateneo.
2. L'attività di didattica deve essere svolta nell'ambito del macrosettore relativo al settore concorsuale indicato nel bando di concorso.
3. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata dell'attività svolta, in base alla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio.

Art. 16 Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari di contratti di cui al presente regolamento è stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative, regolamentari e nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti amministrativi, anche generali, adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità giurisdizionali.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 240/2010 come modificato dal comma 6-bis dell'art. 14 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.
3. Fino al 31 luglio 2025 l'Ateneo può indire, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/22, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027; con riferimento esclusivo a dette procedure trovano applicazione le disposizioni del Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per la selezione pubblica dei ricercatori nel testo vigente al 28 dicembre 2022.
4. Nei casi in cui il contratto del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il triennio, venga prorogato, resta in vigore e troverà piena applicazione l'art. 4 del "Regolamento dell'Università degli studi 'Link Campus University' per la selezione pubblica dei ricercatori" nella versione vigente dal 6 maggio 2022 al 28 dicembre 2022.

Testo vigente dal 16 maggio 2025

** Nota: i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi.*